

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 35

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 agosto 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **26.** Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 12 agosto 2005 (della Regione Toscana).
- Ambiente (tutela dell') - Proroga, per ulteriori sei mesi, del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano - Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana - Dedotta mancanza della prescritta previa intesa con la Regione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, turismo, caccia e pesca - Incidenza sul principio di autonomia degli enti locali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2004 - Istanza di sospensione.**
- Decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 giugno 2005.
 - Costituzione, artt. 5, 117 e 118..... Pag. 7
- N. **376.** Ordinanza del 24 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 13
- N. **377.** Ordinanza del 9 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 18

- N. 378. Ordinanza del 5 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 Pag. 23
- N. 379. Ordinanza del 5 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 28
- N. 380. Ordinanza del 5 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 33
- N. 381. Ordinanza del 5 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 38

- n. **382.** Ordinanza del 5 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 Pag. 43
- n. **383.** Ordinanza del 10 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 48
- n. **384.** Ordinanza del 10 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 53
- n. **385.** Ordinanza dell'11 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.
- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81 » 58

- N. 386. Ordinanza dell'11 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81

Pag. 63

- N. 387. Ordinanza dell'11 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81

» 68

- N. 388. Ordinanza dell'11 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81

» 73

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 26

*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 12 agosto 2005
(della Regione Toscana)*

Ambiente (tutela dell') - Proroga, per ulteriori sei mesi, del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano - Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana - Dedotta mancanza della prescritta previa intesa con la Regione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, turismo, caccia e pesca - Incidenza sul principio di autonomia degli enti locali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2004 - Istanza di sospensione.

- Decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 giugno 2005.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 713 del 18 luglio 2005, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv. Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso il cui studio elegge domicilio, in Roma, via del Viminale 43, ricorrente;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente *pro tempore*; il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore*, resistenti; per l'annullamento del d.m. 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inviato alla Regione Toscana con nota dello stesso Ministero GAB/2005/5477/B07, pervenuto alla Regione Toscana in data 22 giugno 2005 (doc. 1), con cui è stato confermato l'incarico del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 4 giugno 2005.

F A T T O

La questione che si sottopone con il presente ricorso riguarda il procedimento concernente la nomina del presidente del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano ed è già nota a codesta ecc.ma Corte costituzionale che, in merito, ha pronunciato la sentenza n. 27/2004.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Presidente dell'Ente parco nazionale deve essere nominato di intesa tra il Ministero dell'ambiente ed i presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. In data 1° marzo 2002 (in considerazione della imminente scadenza del presidente allora in carica), il Ministro chiedeva alla Regione Toscana l'intesa per nominare, quale presidente dell'ente parco dell'Arcipelago Toscano, il dott. Ruggero Barbetti.

La regione, con propria nota del 15 marzo 2002, esprimeva motivatamente il proprio diniego all'intesa richiesta e chiedeva un incontro urgente allo scopo di ricercare l'intesa.

Con il d.m. del 19 settembre 2002, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nominava un commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, nella persona del dott. Ruggero Barbetti.

Tale decreto veniva annullato da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 27/2004.

Ciò nonostante il dott. Barbetti è tuttora commissario straordinario dell'Ente parco; a nulla sono valse le lettere inviate dal presidente della Regione Toscana ed anzi, come dimostra l'atto avverso il quale si propone il presente ricorso, ormai l'incarico commissariale viene disposto non più per un periodo limitato a sessanta giorni, ma addirittura per sei mesi, tanto è assente la volontà di ricercare l'intesa con la regione.

Gli atti parlano da soli. Eccone la sequenza, a partire dalla citata sentenza n. 27 del 20 gennaio 2004.

Con decreto del 19 febbraio 2004 (doc. n. 2) il Ministro nominava il dott. Aldo Casentino ed il dott. Silvio Vetrano rispettivamente commissario straordinario e sub commissario dell'ente in oggetto, per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 5 febbraio 2004. Il provvedimento era motivato con la necessità di garantire l'ordinaria

amministrazione dell'organo scaduto, nell'attesa di addivenire all'intesa con la Regione Toscana: a tal fine si dava atto che la regione era stata coinvolta e conveniva sulla soluzione, dando la sua disponibilità, manifestata con nota del 21 gennaio 2004, ad avviare il confronto preordinato al raggiungimento dell'intesa prescritta dalla legge.

Con nota del 29 marzo 2004, prot. n. 120/9653/3.6.3 (doc. n. 3), inviata al Ministro per fax nello stesso giorno e poi spedita per posta, il presidente della regione, in vista dell'avvicinarsi della scadenza degli incarichi del commissario e del vice commissario in data 4 aprile 2004, invocando una reale e fattiva collaborazione ai fini dell'intesa per la nomina del presidente dell'Ente parco, proponeva al Ministro alcuni nominativi di esperti da valutare ai fini dell'intesa per la nomina a presidente dell'ente in oggetto, ed allegava i relativi *curricula*. Venivano esattamente proposti: il professor Cinelli, il dottor Landi ed il professore Leonardo Santi; i relativi *curricula* dimostravano il possesso, nei candidati, dei requisiti necessari per poter svolgere l'incarico. Il presidente della regione, nella citata nota, chiedeva al Ministro anche un incontro per discutere più dettagliatamente i profili delle candidature ed esaminare eventuali ulteriori ipotesi.

Il Ministro, con decreto del 6 aprile 2004 (doc. n. 4) nominava il dott. Ruggero Barbetti quale commissario straordinario per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 6 aprile. Nel decreto si richiamava una lettera del 17 marzo 2004 inviata alla regione con cui si chiedeva l'intesa per la nomina del dott. Barbetti; si affermava che la regione non aveva risposto; si ignorava del tutto la nota regionale del 29 marzo; si giustificava la nomina commissariale con l'esigenza di assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa e, quanto al nome proposto — quello del dott. Barbetti, vale a dire il medesimo sul quale non si era perfezionata la procedura dell'intesa — se ne sosteneva l'idoneità «per le sue capacità professionali e per la specifica conoscenza del territorio di riferimento».

La regione, a fronte di tale decreto, constatava di non aver mai ricevuto la lettera, ivi citata, del 17 marzo con cui il Ministro affermava di aver avviato la procedura dell'intesa.

Ed infatti tale nota è pervenuta alla Regione Toscana solo in data 6 aprile 2004 (doc. 5) — del resto non avrebbe potuto arrivare prima, visto che è partita dall'ufficio postale di Roma Ostiense solo in data 3 aprile 2004, come attesta il timbro postale allegato alla lettera pervenuta — quando era quindi già scaduto il precedente commissario e quando era già stato adottato l'atto di nomina del nuovo commissario Barbetti.

A tale decreto seguiva una ulteriore nota del Ministro, in data 8 aprile 2004, pervenuta alla regione in data 14 aprile 2004 (doc. n. 6), in cui il medesimo comunicava di avere ricevuto la lettera regionale del 29 marzo 2004 proprio il medesimo giorno della data di adozione dell'atto di nomina del dott. Barbetti quale commissario dell'Ente parco (tale lettera era stata inviata via fax in data 29 marzo 2004). Il Ministro poi affermava di ritenere confliggente con lo spirito di collaborazione il rifiuto di intesa sul nominativo del dott. Barbetti; sosteneva che l'intesa fosse comunque da cercare e conseguire e dichiarava funzionale a tale primario obiettivo il breve termine di sessanta giorni della durata commissariale; fissava un incontro per il 22 aprile.

Il presidente della Regione Toscana decideva di non impugnare il decreto di nomina commissariale, intendendo così favorire il procedimento per il raggiungimento dell'intesa e, in data 8 aprile 2004 (doc. n. 7), rispondeva alla lettera del Ministro del 17 marzo, ribadendogli di non aver potuto rispondere prima perché quella lettera era arrivata in regione solo in data 6 aprile 2004, in quanto partita dall'ufficio postale di Roma il 3 aprile 2004. In ogni caso il presidente Martini, al fine di addivenire ad un possibile accordo, riconfermava il contenuto della precedente lettera del 29 marzo (che veniva nuovamente trasmessa): in sostanza dunque il presidente, nel richiamare le motivazioni in precedenza espresse in merito all'unico nominativo proposto dal Ministro, rilevava che, per addivenire all'intesa, non poteva essere sempre riproposto il solo, unico nome su cui l'intesa non era stata raggiunta e indicava di nuovo al Ministro tre nominativi (già segnalati con la lettera del 29 marzo) di soggetti con requisiti di elevata professionalità in rapporto all'incarico di Presidente dell'Ente parco.

In data 20 aprile 2004 (doc. n. 8) il presidente della Regione Toscana scriveva ancora al Ministro. In essa il presidente dimostrava di aver sempre e tempestivamente risposto alle richieste ministeriali; evidenziava che i ritardi imputati non erano sussistenti («la Sua lettera, datata 17 marzo 2004, risulta partita dall'ufficio postale di Roma Ostiense in data 3 aprile 2004 — il timbro è chiarissimo al riguardo — e ricevuta dagli uffici regionali in data 6 aprile, cioè lo stesso giorno nel quale Lei ha provveduto ad adottare un nuovo decreto di commissariamento»); chiariva di aver sempre motivato le proprie posizioni in merito all'unico nome proposto dal Ministro (cioè quello del dott. Barbetti); ribadiva che il diniego all'intesa non era collegato allo schieramento politico del dott. Barbetti («lo prova il fatto che fra le proposte da me formulate per la presidenza dell'Ente parco sono facilmente rintracciabili ipotesi sintoniche con l'attuale maggioranza di Governo»), ma alla necessità sempre fatta pre-

sente, che il presidente del Parco avesse anche un forte legame istituzionale con le realtà locali («le posizioni assunte dal dott. Barbetti durante tutto il complesso iter che ha portato alla costituzione del parco non mi sembrano né mi sembrano compatibili con la presidenza di un ente che è sorto con la sua dichiarata opposizione»).

Ancora il presidente Martini evidenziava che la leale collaborazione avrebbe reso necessario non proporre da parte del Ministro sempre e solo il medesimo nominativo su cui non era stata raggiunta l'intesa ed auspicava una positiva soluzione della vicenda nella riunione del 4 maggio.

Dopo questo incontro, il presidente della Regione Toscana inviava al Ministro in data 12 maggio 2004 (doc. n. 9) una propria ulteriore nota in cui evidenziava che l'incontro del 4 maggio aveva avuto un esito negativo per «l'ennesima riproposizione del solo nominativo del dott. Ruggero Barbetti» che «non può in tutta evidenza essere considerata espressione di una volontà di leale e costruttiva collaborazione».

Il presidente pertanto chiedeva una effettiva cooperazione: «Ciò si può ottenere, dal mio punto di vista, sia attraverso una proposta di designazioni alternative a quelle del dott. Ruggero Barbetti, sia esprimendo le necessarie valutazioni rispetto a quelle che la regione ha da tempo indicato».

A tale lettera rispondeva il Ministro con nota del 17 maggio (doc. n. 10), ove si esprimeva rammarico e si preannunciava un incontro; intanto, con il decreto del 7 giugno 2004 (doc. n. 11) si confermava, quale commissario dell'ente, sempre il dott. Barbetti per ulteriori sessanta giorni dal 5 giugno.

Si devono subito evidenziare le succinte premesse di tale decreto, ove si citano solo due lettere del Ministro: una del 17 maggio con cui il Ministro avrebbe ribadito la necessità di dare corso alle nomine dei vertici istituzionali dell'Ente parco attraverso lo strumento dell'intesa; la seconda sempre nella stessa data inviata al presidente Martini (trattasi della lettera sopra citata e depositata quale doc. n. 10), ove il Ministro dichiarava di essere disponibile a riprendere l'iter finalizzato all'intesa. È evidentemente parziale la ricostruzione dei fatti contenuta in tale decreto in cui non si richiamano volutamente tutte le note inviate dal presidente della regione e in cui si omette ogni indicazione dei motivi per cui le proposte indicate dallo stesso presidente non sono state prese in considerazione.

Anche in questo caso il presidente della Regione Toscana ha ritenuto di non ricorrere avverso tale decreto, ritenendo ancora che la disponibilità a cercare l'intesa, dichiarata dal Ministro, fosse effettiva.

Pertanto il presidente Martini inviava una ulteriore comunicazione al Ministro in data 28 giugno 2004 (doc. n. 12), ove, appellandosi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale, chiedeva al Ministro di esprimere una valutazione sulle proposte formulate dalla regione e di formulare una proposta alternativa a quella del dott. Barbetti che consentisse il raggiungimento dell'accordo.

A questa lettera sono seguiti: un ulteriore decreto in data 22 luglio, di proroga dell'incarico commissariale al dott. Barbetti per altri 60 giorni (doc. n. 13) a far data dal 4 agosto 2004; il decreto del 24 settembre (doc. 14) di proroga dell'incarico, sempre al dott. Barbetti, per altri 60 giorni dal 4 ottobre 2004.

Nell'imminenza della scadenza di tale termine, il Ministro ha prorogato l'incarico, questa volta per ulteriori sei mesi: ciò è avvenuto con decreto del 18 novembre 2004 DEC/DPN/2211 (doc. n. 15).

La Regione Toscana ha presentato avverso tale provvedimento ricorso per conflitto di attribuzione, attualmente pendente (Registro ricorsi 9/2005).

Il suddetto provvedimento scadeva in data 3 giugno 2005.

Con il provvedimento oggetto del presente conflitto, il Ministro, con effetto dal 4 giugno 2005 ha confermato il medesimo incarico commissariale sempre al dott. Barbetti, per la durata di ulteriori sei mesi, e quindi sino al 4 dicembre 2005.

Tale provvedimento lede le competenze costituzionali garantite alla regione per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Violazione del principio di leale cooperazione e degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

Da quanto esposto nel fatto e come è attestato nei documenti depositati, risulta che, dopo l'annullamento della nomina commissariale a seguito della sentenza n. 27/2004 di codesta ecc.ma Corte costituzionale, il dott. Barbetti (e quindi quello stesso soggetto su cui non è stata raggiunta l'intesa tra il Ministro ed il presidente della

Regione Toscana), esercita le funzioni di presidente del Parco dell'Arcipelago toscano (anche se con il nome di commissario, ma con identici poteri del presidente e con garanzia di durata, grazie alle continue proroghe e conferme) ormai ininterrottamente dal 6 aprile 2004.

Con il provvedimento impugnato si conferma l'incarico per altri sei mesi.

A questo risultato è giunto il Ministro il quale, quindi, ha tenuto un comportamento sicuramente non improntato alla leale e fattiva cooperazione.

Nella sentenza n. 27/2004 più volte citata, la Corte costituzionale — dopo aver rilevato che la nomina commissariale non può essere giustificata dal solo fatto che non si sia raggiunta l'intesa per la nomina del Presidente «perché in questo modo si finirebbe per attribuire al Governo il potere di aggirare l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo come commissario la persona non gradita dal presidente della regione» — ha richiamato e confermato importanti principi in tema di intese Stato-regioni.

In particolare la Corte costituzionale ha ricordato che «lo strumento dell'intesa costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 1991)».

Pertanto, con specifico riferimento alla prima nomina del commissario dell'Ente Parco dell'Arcipelago toscano, la Corte ha evidenziato: «proprio per il fatto che alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina del presidente, per il mancato perfezionamento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo»; nel caso di specie la nomina commissariale è stata dichiarata illegittima per il «mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo» (cioè del commissario).

Gli stessi principi sono stati confermati dall'ecc.ma Corte costituzionale nella recente sentenza n. 339/2005, ove è stato ribadito che la nomina di un commissario (legittima perché garantisce la continuità dell'azione amministrativa) «presuppone l'avvio e lo sviluppo — in termini di leale cooperazione — di reiterate trattative volte a raggiungere l'intesa; d'altro lato le accennate trattative devono proseguire anche dopo l'adozione del provvedimento di nomina del commissario, rappresentando, questo, un epilogo interinale, che non arresta né impedisce l'ordinario procedimento di nomina, ma ne richiede un'effettiva prosecuzione. Conseguentemente la natura necessariamente transitoria della gestione commissariale e l'esigenza di non frustrare il pronto ripristino della autorità ordinaria, comportano che essa abbia una durata ragionevole».

Il comportamento tenuto dal Ministro dopo la richiamata pronuncia costituzionale non ha affatto rispettato i suddetti principi.

Il presidente della regione, infatti, si è tempestivamente attivato, ha proposto nomi di soggetti competenti, con dimostrata professionalità, ha reiteratamente chiesto risposte in merito.

A fronte di tale comportamento della regione, il Ministro:

1) non ha nemmeno preso in considerazione i nominativi proposti dalla regione senza esplicitare i motivi di tale disinteresse;

2) ha tenuto un comportamento ambiguo: nel decreto del 6 aprile 2004 con cui ha rinominato commissario il dott. Barbetti, dopo l'annullamento della precedente nomina, è detto che la regione non ha fornito risposta alla lettera del 17 marzo 2004 con cui era richiesta l'intesa e non si è richiamata la lettera regionale del 29 marzo 2004. Eppure, come rilevato in fatto, quest'ultima era stata trasmessa via fax allo stesso Ministro nello stesso 29 marzo 2004, come si ricava dai documenti depositati, mentre la lettera del 17 marzo 2004 non poteva essere pervenuta dalla regione il 6 aprile, essendo partita per posta prioritaria il 3 aprile 2004;

3) negli atti di proroga del commissario ha inserito clausole di mero stile: si dichiara che si vuole addivenire all'intesa, che il commissariamento va superato, che il medesimo è funzionale solo al raggiungimento dell'intesa ma, nella sostanza, a tali frasi non ha mai corrisposto un comportamento costruttivo, di «reiterate trattative

volte a superare le divergenze». Prova sicura di tale atteggiamento solo formale e non sostanziale è il fatto che il Ministro ha sempre, avanzato un solo nome quello del dott. Barbetti, e non ha mai, neppure tentato, di costruire l'intesa proponendo ulteriori nominativi.

Non solo.

Con il provvedimento oggetto del presente conflitto si conferma il commissariamento per sei mesi, dopo i sei mesi già prorogati con il precedente decreto del 18 novembre 2004: è dunque evidente che si tende a stabilizzare un organo straordinario che, per sua natura, dovrebbe avere una durata ben più limitata.

È significativo che la durata sia stata trasformata dagli usuali sessanta giorni a sei mesi: questo è la conferma che non vi è alcuna volontà di ricercare un'intesa con il presidente della regione, ma si vuole solo istituzionalizzare e rendere più stabile il commissario.

Tutto quanto esposto evidenzia che il Ministro si è limitato a proporre un nome, reiterandolo sempre, senza sviluppare quelle necessarie trattative che sole possono permettere il superamento delle divergenze.

La Regione Toscana ha tollerato i decreti del 6 aprile, del 7 giugno, del 22 luglio e del 24 settembre con cui è stato rinominato e prorogato il commissario Barbetti, nonostante che i medesimi fossero gravemente lesivi delle proprie competenze: l'amministrazione ha infatti ritenuto che la nomina commissariale, limitata a sessanta giorni, potesse consentire al Ministro di attivare e soprattutto di proseguire in modo sostanziale un procedimento basato sulla fattiva collaborazione e dunque preordinato a ricercare in modo efficace e a trovare l'intesa con la regione medesima.

Ormai è invece chiaro che nulla di tutto ciò ha fatto ed intende fare il Ministro, il quale attende, senza compiere alcuna attività, la scadenza degli incarichi commissariali e poi li proroga; avendo constatato che i precedenti atti non sono stati impugnati dalla regione, con gli ultimi due decreti ha confermato addirittura per sei mesi l'incarico commissariale, «per garantire la continuità amministrativa dell'ente, nelle more della definizione dell'intesa»: è impossibile non constatare, anche considerando le identiche frasi sempre ripetute nei precedenti decreti, che questa è una motivazione formale, che si esaurisce in frasi vuote di qualsiasi contenuto concreto, perché il procedimento per addivenire all'intesa non verrà mai coltivato dal Ministro con la leale collaborazione che sarebbe necessaria.

Così l'atteggiamento manifestato dalla regione, a fronte della seconda nomina commissariale del Barbetti e delle relative proroghe di sessanta giorni, volto ad instaurare un clima di distensione e di leale collaborazione (tanto che la regione non solo non ha impugnato i decreti, ma ha anche ripetutamente scritto al Ministro e proposto una terna di nomi), è stato strumentalizzato dallo Stato che ha usato tali nomine come precedente per le continue proroghe dello stesso commissario — proprio la stessa persona su cui non è stata raggiunta l'intesa — sino ad arrivare a conferire al medesimo un carattere di maggiore stabilità, vista la durata di sei mesi fissata negli ultimi due decreti oggetto di ricorso.

Il comportamento sleale del Ministro determina una sicura lesione delle competenze regionali.

Il presidente, infatti, è l'organo fondamentale che rappresenta il parco e ne coordina l'attività; fa parte del consiglio direttivo che adotta lo statuto dell'ente, delibera i bilanci, il regolamento ed il piano del parco.

In sostanza il presidente del parco determina in modo incisivo le scelte dell'Ente parco e tali scelte inevitabilmente interferiscono sulle competenze regionali. Infatti il parco dell'Arcipelago Toscano è stato istituito (con il citato d.P.R. 22 luglio 1996) per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, per la promozione sociale ed economica. E ancora, in base all'art. 11 della legge n. 394/1991, il regolamento del parco dovrà disciplinare le attività consentite nel parco, con riferimento, tra l'altro, alla tipologia e alle modalità di costruzione di opere e di manufatti, alle attività artigianali, commerciali, alle attività agro-silvo-pastorali, sportive e ricreative.

Non può quindi dubitarsi che la regolamentazione dell'Ente parco (di cui, si ripete, il presidente è l'organo fondamentale) verrà ad interferire con le potestà costituzionalmente garantite alle regioni nelle materie del governo del territorio (ove rientra, la difesa del suolo e quindi l'attività di difesa idrogeologica prevista all'art. 2, del d.P.R. istitutivo del parco 22 luglio 1996, nonché la disciplina urbanistica ed edilizia degli interventi all'interno del parco), dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca.

Pertanto l'interferenza del ruolo del presidente del parco con molteplici competenze regionali costituzionalmente garantite impone di interpretare l'intesa richiesta dall'art. 9, terzo comma, della legge n. 394/1991 come forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell'atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa.

Il comportamento del Ministro che non pone in essere le reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento dell'intesa per la nomina del presidente dell'ente e che sole legittimano la nomina del commissario è sicuramente contrario ai principi di leale collaborazione e determina, per quanto sopra esposto, una lesione delle competenze regionali che rende ammissibile la proposizione del presente conflitto, volto a difendere attribuzioni costituzionali regionali che sono impediti e menomate dall'illegittimo esercizio dei poteri altrui.

Ed il mancato rispetto del principio di leale collaborazione è sicuramente un vizio denunciabile in sede di conflitto di attribuzione. A tale proposito, e sempre con riferimento alle intese, la dottrina ha rilevato: «La giurisdizione costituzionale è lo strumento di chiusura ed è implicata sotto due possibili versanti: nella sede del giudizio di costituzionalità delle leggi, per consentire il sindacato sulle previsioni legislative che, di volta in volta, stabiliscono le forme di collaborazione, al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto al tipo di decisione da adottare; nella sede del conflitto di attribuzione per verificare il corretto e leale esercizio dei poteri in concreto, nel rispetto dello strumento collaborativo previsto dal legislatore per il caso di specie La decisione della Corte non può fare altro che imporre alle parti il tavolo della trattativa, salva l'ulteriore verifica di eventuali slealtà future» (M. CECCHETTI «Le intese tra Stato e Regioni su atti necessari. Come preservare il valore della "codecisione paritaria" evitandone gli effetti perversi» in *Le Regioni* 4/2004, pg. 1044 e ss).

Sempre nello stesso senso è stato rilevato: «Il principio di leale collaborazione non vincola solo le scelte del legislatore in ordine alle soluzioni procedimentali: è anche parametro diretto delle attività compiute nel procedimento; e, quindi, lungi dall'esaurirsi con la posizione della legge procedimentale, conserva sempre la possibilità di operare puntualmente in relazione a ciascun atto adottato in applicazione della stessa. Insomma, deve essere improntata a leale collaborazione non solo la disciplina normativa del procedimento ma anche la condotta dei soggetti che vi partecipano» (O. CHIESSA «Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto» in *Le Regioni* 4/2004 pg. 981 e ss).

Perciò è denunciabile in questa sede il provvedimento ministeriale in oggetto, che è la sintesi del comportamento sleale tenuto dal Ministro.

Le argomentazioni sopra addotte evidenziano la sussistenza nel caso in esame delle gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'esecuzione dell'atto oggetto del presente conflitto di attribuzione, in pendenza del relativo giudizio: ciò in considerazione del fatto che il decreto impugnato conferma per altri sei mesi una nomina commissariale illegittima perché lesiva delle attribuzioni regionali in quanto adottata in dispregio delle essenziali regole della leale collaborazione.

D'altra parte, a fronte di provvedimenti che confermano e prorogano di sei mesi in sei mesi la nomina commissariale, la sospensione dell'esecutività del provvedimento diviene l'unico strumento per ristabilire il rispetto delle regole costituzionali, perché altrimenti la pronuncia di merito interverrebbe quando ormai l'atto ha esaurito i suoi effetti ed è stato sostituito con un nuovo provvedimento.

Per scongiurare tale grave situazione, che priva la regione della tutela idonea a ristabilire il rispetto delle proprie competenze costituzionali, appare indispensabile la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto del presente ricorso.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto, accolga il presente ricorso e, per l'effetto, dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nominare, confermare e prorogare il commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano senza che siano avviate e proseguite effettive trattative con la regione per il raggiungimento dell'intesa per la nomina del presidente, e per conseguenza annulli il d.m. 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'art. 5 Cost.

Si depositano i documenti indicati nel ricorso.

Si deposita altresì la delibera di autorizzazione a stare in giudizio n. 713 del 18 luglio 2005.

Firenze-Roma, addì 2 agosto 2005

Avv. Lucia BORA - Avv. Fabio LORENZONI

N. 376

Ordinanza del 24 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Barrile Francesco contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 480/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 26817 del registro di segreteria promosso ad istanza di Barrile Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 21 giugno 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Francesco Barrile, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 6 aprile 1991 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 4347 del 30 gennaio 2001, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 22, mesi 7 e giorni 17 e determinato un contributo complessivo di L. 111.596.024.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 21 giugno 2002, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana con memoria del 1° luglio 2002, poi integrata con ulteriore memoria depositata il 7 agosto 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Gruppuso, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si

dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, Sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980, avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem* Sezione III Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962, si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/1962»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordina-

mento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica ... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, z della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le

gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica ... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 377

Ordinanza del 9 dicembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Aloisi Adalgisa contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 530/2004 nel giudizio di pensione iscritto al n. 25497 del registro di segreteria promosso ad istanza di Aloisi Adalgisa, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'8 maggio 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

La signora Adalgisa Aloisi, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 14 aprile 1992 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 641 del 5 giugno 1996 con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 5, mesi 7 e giorni 26 e determinato un contributo complessivo di L. 14.356.500.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato l'8 maggio 2002, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si

dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2 legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem* sezione III Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/1962»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordina-

mento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica ... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all' art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le

gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica ... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 378

Ordinanza del 5 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da D'Amico Francesco Paolo contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 13/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30046 del registro di segreteria promosso ad istanza di D'Amico Francesco Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 26 settembre 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Francesco Paolo D'Amico, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 23 maggio 1991 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 2421 del 21 febbraio 1997, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 10, mesi 11 e giorni 4 e determinato un contributo complessivo di L. 33.404.735.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 26 settembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si

dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, Sez. Giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem* Sezione III Pensioni Civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordina-

mento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'Amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'*iter* interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato.....; fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni)

di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 133 8/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo Giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

La Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione siciliana — giudice unico delle pensioni.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 379

Ordinanza del 5 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Di Natale Rita contro regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 16/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 1637 del registro di segreteria promosso ad istanza di Di Natale Rita, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 22 settembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

La signora Rita Di Natale, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 29 aprile 1996 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 554 del 3 marzo 1999, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni uno, mesi quattro e giorni ventiquattro e determinato un contributo complessivo di L. 8.412.528.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 22 settembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto ministeriale di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del decreto ministeriale del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al p.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di

determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di trentacinque anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'I.N.P.S., che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale

del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'I.N.P.S. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali n. 73 e n. 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/1962»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al

tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica ... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando (in precedenza evidenziate) le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'Amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato ..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matema-

tica ..., necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice: ZINGALE

N. 380

Ordinanza del 5 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Ferrigno Giacomo contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 12/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30041 del registro di segreteria promosso ad istanza di Ferrigno Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 16 novembre 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Giacomo Ferrigno, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 3 settembre 1999 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 1559 del 7 luglio 2000, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 1, mesi 6 e giorni 27 e determinato un contributo complessivo di L. 14.070.150.

,Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 16 novembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, art. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si

dovessero applicare le aliquote anime del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui legge all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica. Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4 della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; Idem, Sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica,

è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»:

ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al

tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione Siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando e norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli») ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo, giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa, sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 «la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica...

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio) l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione Sciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 381

Ordinanza del 5 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Impallari Antonino contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 15/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 1856 del registro di segreteria promosso ad istanza di Impallari Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'8 gennaio 2000.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Antonino Impallari, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 5 settembre 1991 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreti del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale nn. 4004 del 29 novembre 1995 e 3784 del 10 settembre 1996, con i quali veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 14, mesi 6 e giorni 14 e determinato un contributo complessivo di L. 30.664.246.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato l'8 gennaio 2000, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di

determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, Sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *G.U.R.I.* n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13 della 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, Sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali n. 73 e n. 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordina-

mento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'*iter* interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma, dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni)

di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 382

Ordinanza del 5 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Gaglio Giuseppe contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 14/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30049 del registro di segreteria promosso ad istanza di Gaglio Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 16 novembre 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

FATTO

Il signor Giuseppe Gaglio, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza dell'11 agosto 1989 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 2267 del 26 giugno 1993, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 11, mesi 7 e giorni 26 e determinato un contributo complessivo di L. 39.167.270.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 16 novembre 2001, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto ministeriale di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del decreto ministeriale del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che,

per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, Sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A /03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *G.U.R.I.* n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, Sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordina-

mento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa Sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni)

di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica..., necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in giudizio ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 383

Ordinanza del 10 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da La Monica Leonarda contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 18/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 1731 del registro di segreteria promosso ad istanza di La Monica Leonarda, rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 5 novembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

FATTO

La signora Leonarda La Monica, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 26 marzo 1992 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 906 del 27 aprile 1995, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 7 mesi 4 e giorni 29 e determinato un contributo complessivo di L. 18.979.134.

Avverso il suddetto decreto l'interessata ha proposto ricorso con atto depositato il 5 novembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto ministeriale di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del decreto ministeriale del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che,

per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, Sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, Sezione III Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordina-

mento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un

sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 384

Ordinanza del 10 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Galota Angelino contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 17/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30016 del registro di segreteria promosso ad istanza di Galota Angelino, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 12 novembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Angelino Galota, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 24 gennaio 1992 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreti del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale nn. 321 del 20 gennaio 1996 e 4930 del 3 ottobre 1996, con i quali veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 3, mesi 11 e giorni 2 e determinato un contributo complessivo di lire 14.653.208.

Avverso i suddetti decreti l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 12 novembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d. m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si

dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, Sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980, ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *G.U.R.I.* n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964, ai sensi dell'art. 13, della 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, Sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministe-

riale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18, della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perchè, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al

tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica ... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli») ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento), e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica ...

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 385

Ordinanza dell'11 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Caruso Giovanni contro Regione Siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 27/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30006 del registro di segreteria promosso ad istanza di Caruso Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 13 dicembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

Il signor Giovanni Caruso, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 9 ottobre 1989 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 4143 del 25 marzo 1997, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 14, mesi 2 e giorni 29 e determinato un contributo complessivo di L. 30.549.000.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 13 dicembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, Sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4, della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, Sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva mate-

matica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS.

Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti

presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979),

e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 386

Ordinanza dell'11 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Gambino Antonina contro Regione Siciliana

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 30/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30004 del registro di segreteria promosso ad istanza di Gambino Antonina, rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 3 novembre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

F A T T O

La sig.ra Antonina Gambino, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 18 gennaio 1992 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 1591 del 15 giugno 1995, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 6, mesi 10 e giorni 11 e determinato un contributo complessivo di L. 20.887.784.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 13 dicembre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del Lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino

ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

D I R I T T O

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della legge n. 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4, della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva mate-

matica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%

(art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali (in precedenza evidenziate) di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica...

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 387

Ordinanza dell'11 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Di Marco Salvatore contro Regione Siciliana.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 29/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 25829 del registro di segreteria promosso ad istanza di Di Marco Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 17 maggio 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione Siciliana.

F A T T O

Il signor Salvatore Di Marco, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 23 marzo 1992 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima.

L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 2030 del 18 settembre 2000, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 9 mesi 9 e giorni 0 e determinato un contributo complessivo di L. 33.656.298.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 17 maggio 2002, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si

dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione sciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico quesito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13, della legge n. 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4 della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13, della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13, della legge n. 1338/1962, si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, «deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62»: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato....., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo

i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni)

di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 388

Ordinanza dell'11 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 luglio 2005) emessa dalla Corte conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Ruisi Claudio contro Regione Siciliana

- Previdenza e assistenza sociale - Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Previsione dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione - Irragionevole automatica applicazione, per i dipendenti regionali, di criteri più sfavorevoli di quelli previsti dalla normativa statale - Violazione del principio di copertura finanziaria e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.**
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 31/2005 nel giudizio di pensione iscritto al n. 30032 del registro di segreteria promosso ad istanza di Ruisi Claudio, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 18 ottobre 1999.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa Caraccia, su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott. Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

FATTO

Il signor Claudio Ruisi, dipendente in servizio della Regione siciliana, con istanza del 12 gennaio 1991 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa precedenti all'assunzione presso la Regione medesima. L'istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n. 1912 del 22 giugno 1995, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 19, mesi 3 e giorni 0 e determinato un contributo complessivo di L. 45.884.213.

Avverso il suddetto decreto l'interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 18 ottobre 1999, lamentando l'errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del d.m. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del d.m. del Lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 20 giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi del ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il ricorrente, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, mentre il dott. Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha insistito per il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ritenendo, però, che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata in tal senso (vedi Corte dei conti, sez. giur. d'appello per la Regione siciliana, 22 aprile 2003, n. 63/A/03). Peraltro, a fronte di specifico que-

sito da parte del giudicante, ha precisato che le aliquote applicate dalla Regione non risultano indicate in nessun testo di legge o regolamento ma sarebbero state elaborate, in via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale.

DIRITTO

L'art. 2 della legge n. 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L'art. 4 della legge n. 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3, dell'art. 2, legge n. 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art. 13 della legge 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme sopra indicate, in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n. 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l'art. 4, della legge n. 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13, della 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all'art. 13 della legge n. 1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, sezione del controllo, n. 1422 del 1984; *Idem*, sezione III Pensioni civili, n. 63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art. 4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la regione dei progressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, della legge n. 55/1958 e dell'art. 13, della legge n. 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la

riforma generale pensionistica attuata con la legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 114 del 1979, le disposizioni sulla riconsunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la riconsunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale impostazione, peraltro, sembra avere aderito anche la Regione siciliana che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le necessarie procedure di revisione dei provvedimenti impugnati.

Alla suddetta estensione, però, non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da riconsungere, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1986, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale perché, a suo dire, deducibili dall'odierno sistema pensionistico regionale *ex lege* regionale n. 2/62: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della Regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali, la cui relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza che sembra trovare spazio innanzi al giudice d'appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire «creato» in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 (2%) (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme citate risulterebbero modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4, della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al contrario sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento), *ratio* che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione

siciliana. Con la conseguenza che, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all'autonoma determinazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato dall'Amministrazione regionale.

Tale soluzione giurisprudenziale resta, però, in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 («ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli»), ed all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 («sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e, con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo chiaro ed inequivoco per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Tuttavia, proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di questa sezione) per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne debba essere fatta.

Come già sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe portare all'applicazione della percentuale indicata nell'art. 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a quelle, frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.

Tale norma, come precisato dai giudici d'appello, risulta modulata tendenzialmente per i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni); e tale meccanismo appare sostanzialmente coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ciò considerato va rilevato che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 («la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile») è assai differente da quello statale.

La *ratio* del criterio di determinazione della riserva matematica e la quota pensione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980 con riferimento all'art. 2, comma 3, della legge n. 29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l'aliquota del due per cento) non può prescindere, però, con ogni evidenza, dal creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente, «del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica... necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.

E ciò si verifica proprio con riferimento al sistema pensionistico suddetto per il personale dipendente dalla Regione siciliana in quanto, con l'applicazione dell'aliquota del due per cento già citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio non consente *ex se* di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito; e siccome il sistema che ruota intorno alle leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, a decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalità, da una parte, di consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo

scopo di una unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma, dall'altra (si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione di destinazione, non appare dubbio che tale sistema debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana.

Conseguentemente, stante che — come già si è visto — in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all'80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può certo perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione siciliana.

Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto, non immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.).

La questione è rilevante in quanto questo giudice deve fare applicazione delle norme censurate e dal suo accoglimento, nei termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre una dichiarazione di infondatezza della questione porterebbe al suo accoglimento.

La questione, pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 299/1980, in relazione agli artt. 3 ed 81 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente ed al presidente della Regione siciliana e comunicata al presidente dell'Assemblea Regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2004.

Il giudice unico: ZINGALE

05C0845

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzini, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 8 3 1 *

€ **5,00**